



N. 114 - Maggio 2016

Sintesi degli emendamenti approvati in sede referente sul disegno di legge A.S. n. 2299 "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca"

A integrazione della Nota breve n. 109 dell'aprile 2016 (predisposta sull'originario testo del decreto-legge n. 42 del 2016), si illustrano di seguito gli emendamenti accolti dalla 7^a Commissione permanente nel corso dell'esame in sede referente sull'A.S. n. 2299 "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca".

Si segnala in particolare che la Commissione di merito propone l'inserimento di alcuni articoli aggiuntivi mercé l'approvazione in sede referente degli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 (testo 2), 1.0.5, 1.0.8 (testo corretto), 1.0.100, 1.0.200, 1.0.206, 1.0.300 (testo 2), 2.0.13 (testo 2), 2.0.100, 2.0.200, 2.0.300 e 2.0.400.

Il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (pubblicato nella [GU n. 73 del 29 marzo 2016](#)), reca disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca e si compone - nella sua formulazione originaria - di **quattro articoli**.

Il relativo disegno di legge di conversione (A.S. n. 2299) è stato esaminato in sede referente dalla 7^a Commissione permanente nelle sedute dal 5 aprile al 10 maggio 2016.

Contenuto

L'**articolo 1** del decreto-legge contiene disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole.

Sul Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. programma #scuole belle) si vedano [la pagina web dedicata](#) sul sito dell'Istruzione nonché, da ultimo, il [Dossier del Servizio Studi del Senato sull'A.S. n. 2124 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale" \(Testo approvato dalla Camera dei deputati\), n. 245 del novembre 2015](#), e in particolare la scheda di lettura relativa all'articolo 1.

La relazione illustrativa segnala che con l'ulteriore accordo siglato l'8 marzo 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle organizzazioni sindacali e dai rappresentanti dei consorzi aggiudicatari degli appalti Consip, il Governo si è impegnato a sostenere la prosecuzione del programma «Scuole belle» sino alla data del 30 novembre 2016, mediante lo stanziamento di ulteriori 64 milioni di euro nell'anno 2016.

L'adozione del decreto-legge in esame “serve, dunque, per dare attuazione all'impegno assunto dal Governo con l'accordo dell'8 marzo 2016 consentendo la prosecuzione del piano «Scuole belle», altrimenti destinato a cessare alla sua scadenza il 31 marzo 2016, destinandovi anche le apposite risorse finanziarie”.

Il **comma 1** dell'articolo 1 in esame autorizza la spesa di **64 milioni di euro** per il **2016** al fine di assicurare la prosecuzione dal **1° aprile 2016** al **30 novembre 2016** degli interventi di **mantenimento del decoro** e della **funzionalità** degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali previsti dall'articolo 2 del [decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 giugno 2014, n. 87](#).

Il **comma 2** - nel testo originario - novella quindi i **commi 1** e **2-bis.1** del citato articolo 2 del D.L. n. 58/2014.

Con l'**emendamento 1.6, approvato in sede referente dalla Commissione**, si propone altresì una novella anche al **comma 2** dell'articolo 2 del D.L. n. 58/2014 (si veda più avanti all'interno del *box*).

L'**articolo 2, comma 1** (come modificato dal decreto-legge in esame), del **D.L. n. 58/2014**, prevede che al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2016/2017 (non più nell'a.s. 2015/2016) in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non è ancora attiva, ovvero sia stata sospesa **o sia scaduta**, la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque fino a **non oltre il 31 dicembre 2016** (quindi non più fino a non oltre il 31 luglio 2016), le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

La relazione illustrativa fa presente che la data del 31 dicembre 2016, quale termine massimo per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 58 del 2014, dalle stesse imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014 nelle regioni ove la convenzione non sia attiva o sia stata sospesa o sia scaduta, “si giustifica per il fatto che il 31 dicembre 2016 scadono le proroghe delle convenzioni Consip relative alle altre regioni (ossia quelle in cui sono attive le convenzioni per l'affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari), uniformando così la situazione dei servizi di pulizia nelle scuole sull'intero territorio nazionale”.

Il **comma 2** dell'articolo 2, del D.L. n. 58/2014, prevede che gli acquisti avvengono nel limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013), alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione Consip. **Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.6**, si propone di inserire l'ulteriore previsione secondo cui **nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima con-**

venzione scaduta.

L'articolo 58, comma 5, del D.L. n. 69/2013, fissa, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 119/2009. In relazione a questi ultimi, dispone anche che, a decorrere dal medesimo a.s. 2013/2014, il numero di posti accantonati non deve essere inferiore a quello dell'a.s. 2012/2013.

Il **comma 2-bis** prevede che nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo le modalità di cui alla successiva delibera del CIPE, acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione.

Le regioni ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari sono attualmente la Campania e la Sicilia.

Secondo la relazione illustrativa, in assenza di proroga, in tali regioni dal 31 luglio 2016 sarebbe impossibile l'esternalizzazione del servizio di pulizia nelle scuole e, conseguentemente, sin dal 1° aprile 2016 sarebbe impossibile l'assegnazione alle scuole delle risorse finanziarie per lo svolgimento degli interventi previsti dall'articolo 2 del D.L. n. 58/2014.

Il **comma 2-bis.1** (come modificato dal decreto-legge in esame) dispone che nei territori ove è già stata attivata la convenzione-quadro Consip **ovvero la stessa sia scaduta** per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, le medesime istituzioni scolastiche ed educative effettuano gli interventi di cui al comma 2-bis mediante ricorso alla citata convenzione Consip.

Il **comma 2-ter** ha infine autorizzato la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2015 per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2 bis.1.

Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.0.1, la Commissione propone - con l'inserimento di un articolo 1-bis - misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente per l'a.s. 2016/2017. In particolare, per il predetto anno scolastico, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016. Inoltre, per il concorso di cui all'articolo 1, **comma 114**, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il triennio di validità delle graduatorie, se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma 01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il **comma 114** dell'articolo 1 della L. n. 107/2015 prevede l'indizione, entro il 1° dicembre 2015, di un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio.

Nella GU 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.16 del 26 febbraio 2016 (www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/02/26/16/s4/html) sono stati pubblicati i decreti direttoriali che prevedono l'indizione di:

un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria (www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/26/16E00923/s4);

un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado. (www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/26/16E00924/s4);

un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. (www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/02/26/16E00925/s4).

L'articolo 400 del d.lgs. n. 297/1994 prevede al comma 01 che le graduatorie relative ai concorsi hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio.

L'emendamento 1.0.2 (testo 2) – approvato in sede referente dalla Commissione – inserisce un articolo 1-*bis*. Esso prevede al **comma 1** che fino all'approvazione delle graduatorie della **scuola dell'infanzia** del concorso¹ di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale del 25 settembre 2012, n. 75, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del d. lgs. n. 297/1994, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo d. lgs. n. 297/1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015.

In base all'articolo 399, comma 1, del d. lgs. n. 297/1994, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante **concorsi per titoli ed esami** e, per il restante 50 per cento, attingendo alle **graduatorie rese permanenti** ai sensi del successivo articolo 401, comma 1, relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

Il comma 2 del citato articolo 399 del d.lgs. n. 297/1994 dispone che nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

Secondo l'articolo 1, comma 66, della L. n. 107/2015, a decorrere dall'a.s. 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropoli-

¹ Vedi sopra l'emendamento 1.0.1.

tana, considerando:

- a) la popolazione scolastica;
- b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
- c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

L'assunzione ha luogo con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle Regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna Regione del 50 per cento dei posti riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna Regione, individuata con il decreto di cui al comma 2.

b) i soggetti di cui al **comma 1** in esame, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

Il **comma 2** prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.

In base al **comma 3**, i soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1, sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.

Secondo il **comma 4**, all'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, sono soppresse.

Il **comma 4-bis** prevede che le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.

Per il comma 19 dell'articolo 400, del d. lgs. n. 297/1994 (come modificato dal comma 113, lettera i), dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107), conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso.

Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 1.0.5, la Commissione propone di inserire un **articolo 1-bis**, con il quale si apportano alcune modifiche all'articolo 1, **comma 108**, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. legge "La Buona Scuola").

In particolare, il **comma 108** concerne il **piano straordinario di mobilità territoriale e professionale**, che sarà avviato per l'**a.s. 2016/2017**. Il piano straordinario è **rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015** che, a domanda, partecipano alla mobilità, su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale – anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di titolarità (art. 399, co. 3, d.lgs. 297/1994) –, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli asse-

gnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016, cioè assegnati a soggetti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento nella seconda e terza fase del piano straordinario di assunzioni (i quali potranno, invece, partecipare successivamente, per l'a.s. 2016/2017, alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale).

Per effetto delle **modifiche proposte dalla Commissione**, si prevede, che, **limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017** (quindi non più solo limitatamente all'a.s. 2015/2016), i medesimi docenti (assunti entro l'a.s. **2015/2016**, e non già entro l'a.s. 2014/2015), possono richiedere l'**assegnazione provvisoria interprovinciale** (sempre in deroga al citato vincolo triennale), nel limite dei posti disponibili e autorizzati. Si propone altresì di prevedere che per l'a.s. **2016/2017** l'assegnazione provvisoria può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul **contingente di posti** di cui all'articolo 1, **comma 69**, della L. n. 107/2015. Il comma 69 dispone che è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. Tale contingente è costituito all'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla L. n. 107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

L'emendamento 1.0.8 (testo corretto) – **approvato in sede referente dalla Commissione** – propone – con l'inserimento di un articolo 1-*bis* - di modificare l'articolo 1, **comma 181**, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituendo, ovunque ricorra, l'espressione "**livelli essenziali**" con "**fabbisogni standard**".

Tale espressione ricorre in particolare ai nn. 1), 4) e 5) della citata lettera e).

Si ricorda che i commi 180-185 dell'articolo 1 della L. n. 107/2015 delegano il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza unificata, decreti legislativi finalizzati alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione, nonché alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico. In particolare, il **comma 181** elenca i principi e i criteri direttivi nel cui rispetto i decreti legislativi devono essere adottati, prevedendo, tra gli altri, alla **lettera e)**, l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie.

L'emendamento 1.0.100 – **approvato in sede referente dalla Commissione** – prevede – con l'inserimento di un articolo 1-*bis* – la corresponsione, a decorrere dal 2017, di un **contributo alle scuole paritarie**² di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli **alunni con disabilità frequentanti**, nel limite di spesa di **12,2 milioni di euro annui**. Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ri-

² Sul finanziamento alle scuole paritarie vedi il Dossier [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato \(Stabilità 2016\) Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Volume I - Articolo 1, commi 1-510](#) gennaio 2016, pp. 332 e ss.

cerca accerta annualmente, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito consistente nell'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio (articolo 1, comma 4, lettera *e*), della L. n. 62/2000). Agli oneri derivanti dalla previsione del predetto contributo si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (di cui all'articolo 1, comma 202, della L. n. 107/2015).

Il Fondo citato è allocato sul cap. 1285 dello stato di previsione del MIUR.

L'emendamento 1.0.200 – approvato in sede referente dalla Commissione – prevede – con l'inserimento di un articolo 1-*bis* – che le istituzioni scolastiche e le competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la **tempestiva assegnazione delle risorse** alle istituzioni scolastiche ed il **pagamento mensile** delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di **supplenza breve e saltuaria**, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria. Gli adempimenti e il rispetto dei termini previsti dal predetto D.P.C.M. concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato.

Si prevede espressamente che rimane fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi 79 e 85, della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

L'articolo 1, comma 129, della L. n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), dispone che la spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non può superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.

Il comma 79 dell'articolo 1 della L. n. 107/2015 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

In base al comma 85 dell'articolo 1 della L. n. 107/2015, tenuto conto del perseguimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari dal comma 7 dello stesso articolo 1, il dirigente scolastico

può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Per completezza d'informazione si ricorda che il comma 626 dell'articolo 1 della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha disposto che le somme già assegnate alle scuole per le supplenze brevi e saltuarie prima dell'introduzione del "cedolino unico", giacenti sui bilanci delle medesime, sono acquisite all'erario.

In particolare, prevede che le predette somme, pari a 60 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.

Nelle more del versamento, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

L'art. 4, co. 4-*septies*, del D.L. n. 78/2010 (L. 122/2010) ha modificato il sistema di pagamento delle competenze per il personale scolastico – compreso, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 7, co. 38, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), il personale supplente breve – stabilendo che il pagamento delle competenze accessorie è effettuato congiuntamente con quello delle competenze fisse tramite ordini collettivi di pagamento (c.d. cedolino unico)³.

Si ricorda anche che, precedentemente, le competenze fisse del personale incaricato di supplenze brevi – ad eccezione del personale di cui all'art. 2, co. 5, del D.L. 147/2007 (L. 176/2007)⁴ – erano pagate a carico dei bilanci delle scuole.

L'art. 4 della L. 124/1999 distingue tre tipologie di supplenze del personale docente - che danno luogo al conferimento di incarichi a tempo determinato - e indica a quali graduatorie attingere per le nomine:

- supplenze annuali, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico;
- supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
- supplenze temporanee più brevi, nei casi diversi da quelli citati.

Nei casi di supplenze annuali e di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per l'assegnazione degli incarichi si utilizzano prioritariamente le graduatorie provinciali. Al conferimento degli incarichi provvedono i dirigenti degli organi periferici del Ministero competenti per territorio, di norma entro il 31 luglio di ciascun anno. Decorsa tale data, vi provvedono i dirigenti scolastici.

Per le supplenze temporanee più brevi si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto ed il conferimento dell'incarico compete al dirigente di ciascuna istituzione scolastica autonoma (Art. 4, D.L. 255/2001 –L. 333/2001).

L'**emendamento 1.0.200** prevede anche che al fine di assicurare un'efficiente e corretta ge-

³ Pertanto, a partire dal bilancio 2011, gli stanziamenti relativi alle competenze fisse e accessorie per il personale della scuola sono stati allocati in un unico capitolo di ciascuno dei programmi di spesa dei vari gradi di istruzione: cap. 2156 per l'istruzione prescolastica; cap. 2154 per l'istruzione primaria; cap. 2155 per l'istruzione secondaria di primo grado; cap. 2149 per l'istruzione secondaria di secondo grado.

A partire dal bilancio 2013, sono stati allocati in un unico capitolo di ciascuno dei programmi di spesa dei vari gradi di istruzione anche gli stanziamenti relativi alle competenze fisse e accessorie per le supplenze brevi: cap. 1227 per l'istruzione prescolastica; cap. 1228 per l'istruzione primaria; cap. 1229 per l'istruzione secondaria di primo grado; cap. 1230 per l'istruzione secondaria di secondo grado.

⁴ Si tratta del personale nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, anche se nominato per supplenze brevi, per il quale l'ordinazione dei pagamenti era già attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del MEF.

stione del personale supplente, è assegnato un **codice identificativo univoco** al personale docente ed ATA, individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed accompagna la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. È garantita la corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendiali del supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico.

L'**emendamento 1.0.206 – approvato in sede referente dalla Commissione** – modifica, con l'inserimento di un articolo 1-*bis* - l'articolo 1, **comma 181**, lettera *b*), numero 3.2), della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di determinazione degli standard nazionali per la valutazione, sostituendo la parola **apprendistato** con **tirocinio**.

Come detto sopra (v. emendamento 1.0.8 (testo corretto), i commi 180-185 dell'articolo 1 della L. n. 107/2015 delegano il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza unificata, decreti legislativi finalizzati alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione, nonché alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico. In particolare, il comma 181 elenca i principi e i criteri direttivi nel cui rispetto i decreti legislativi devono essere adottati. La lettera *b*) prevede in particolare il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione mediante, tra l'altro, in base al n. 3.2), la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di **apprendistato**.

L'**emendamento 1.0.300 (testo 2) e il relativo subemendamento 1.0.300 testo 2/1 (testo 2) – approvati in sede referente dalla Commissione** – intervengono, con l'inserimento di un articolo 1-*bis*, sull'**ordinamento professionale dei periti industriali** di cui alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, prevedendo (con una novella all'articolo 1), che il **titolo di perito industriale** spetti non più "ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico **diploma** secondo gli ordinamenti scolastici", bensì "a coloro che siano in **possesso della laurea** prevista dall'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328"; in base alla disposizione citata agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la **laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi**. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

A tal fine l'emendamento in esame apporta ulteriori modifiche anche all'articolo 2 della L. n. 17/1990 e prevede altresì che oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17⁵, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere

⁵ Secondo il quale conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 17/1990.

all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa prevalente.

L'**articolo 2** del decreto-legge in esame reca disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute.

In particolare, il **comma 1** assegna un **contributo di 3 milioni** di euro a decorrere dal **2016**, ad integrazione delle risorse assegnate con [delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015](#), per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale [Gran Sasso Science Institute](#) (GSSI) e per il riconoscimento delle sue attività.

Si ricorda che l'**articolo 3-bis** del **D.L. n. 210/2015** (L. n. 21/2016) ha prorogato per un triennio (accademico) l'operatività della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), che era stata istituita sperimentalmente dall'articolo 31-bis del [decreto-legge n. 5/2012](#) (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012) a decorrere dall'a.a. 2013-2014.

In base all'articolo 31-bis del decreto-legge 5/2012, la Scuola GSSI - attivata dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) — ha lo scopo di attrarre competenze specialistiche di alto livello, mediante attività didattica post-laurea, nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione fra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale). In particolare, attiva corsi di dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorale.

Ai fini indicati, la norma istitutiva aveva autorizzato una spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

L'articolo 31-bis del decreto-legge n. 5/2012 prevedeva altresì al comma 6, che, allo scadere del triennio di sperimentazione, la Scuola avrebbe potuto assumere carattere di stabilità, previo reperimento delle adeguate risorse finanziarie, con apposito provvedimento legislativo; ai fini dell'eventuale stabilizzazione della Scuola sperimentale, si indicavano quali requisiti necessari la valutazione dei risultati conseguiti, operata dall'ANVUR, e un decreto di riconoscimento e approvazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Per il finanziamento delle attività della Scuola GSSI nel nuovo triennio, il richiamato articolo 3-bis del D.L. n. 210/2015 ha altresì autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ad integrazione delle risorse già assegnate con [delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015](#).

Con la predetta delibera sono stati assegnati 18 milioni di euro destinati alla copertura, in quota parte, del fabbisogno finanziario per il triennio 2016-2018 necessario a garantire la continuità dell'attività della Scuola. La medesima delibera, peraltro, prevede che il mancato conseguimento entro il 31 marzo 2016 delle condizioni normative abilitanti l'adozione del decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro comporterà la rimodulazione, da parte del CIPE, delle risorse assegnate.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 4 del [DM 10 agosto 2015, n. 599](#), recante il riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal MIUR per il 2015, ha assegnato all'INFN 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di assicurare il finanziamento della Scuola GSSI, quale quota di cofinanziamento dell'assegnazione finanziaria del CIPE.

Il **comma 2** dispone che la Scuola assuma carattere di **stabilità** come **istituto universitario a ordinamento speciale** mediante l'adozione del decreto di riconoscimento e approvazione del

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previsto dal [comma 6 dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5](#), a seguito del quale è reso disponibile il finanziamento di 3 milioni di euro previsto dal comma 1.

La relazione illustrativa afferma che le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame costituiscono, dunque, l'«apposito provvedimento legislativo» - previsto dal comma 6 dell'articolo 31-bis del D.L. n. 5/2012 - per il reperimento dell'ideale copertura finanziaria a regime (dall'anno 2016), al fine di consentire al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'emanazione del necessario provvedimento per il riconoscimento stabile della Scuola quale istituto a ordinamento speciale in ambito universitario.

Secondo il **comma 3**, fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari all'80 per cento dei contributi ordinari statali ai sensi dell'[articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49](#), la Scuola può procedere al **reclutamento di personale** anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014⁶.

In base all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 49/2012, l'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale delle università è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari⁷. Il limite massimo del predetto indicatore è pari – secondo il comma 6 dello stesso articolo 5 - all'80 per cento.

Si ricorda che il DPCM 31 dicembre 2014, al fine di assicurare il rispetto del limite massimo alle spese di personale e alle spese per l'indebitamento (limiti stabiliti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49), ha determinato – all'articolo 1 - le facoltà assunzionali delle università relative al triennio 2015-2017.

Al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che non avendo la Scuola - GSSI un organico stabile e non potendo contare, quindi, su cessazioni degli anni precedenti, “è necessario individuare una modalità per la costituzione iniziale dell'organico; per tale motivo si fa riferimento a una deroga rispetto alle modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pur mantenendo il limite massimo delle spese di personale entro l'80 per cento dei contributi statali stabili”. La relazione tecnica specifica quindi che, in applicazione del predetto criterio, il limite massimo di spesa per il personale, a legislazione vigente, è pari all'importo di € **2.400.000**.

Il **comma 4** novella infine l'articolo 31-bis del D.L. n. 5/2012, abrogando, in particolare, le disposizioni inserite dal decreto-legge n. 210/2015 (ovvero i commi 2-bis⁸ e 5-bis⁹) e sopprimendo il riferimento, nel comma 6, all'abrogato comma 2-bis.

⁶ Pubblicato nella GU n. 66 del 20 marzo 2015.

⁷ Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4 del medesimo articolo 5.

⁸ Il comma 2-bis - inserito dall'articolo 3-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 210/2015 - prevedeva che al fine di proseguire le attività di sperimentazione, alla scadenza del triennio accademico decorrente dall'a.a. 2013-2014, l'operatività della Scuola fosse prorogata per un ulteriore triennio.

⁹ Il comma 5-bis - inserito dall'articolo 3-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 210/2015 - stabiliva, tra l'altro, che per il finanziamento delle attività della Scuola per l'ulteriore triennio di cui al comma 2-bis, a integrazione delle risorse assegnate con deliberazione del CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, fosse autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

L'emendamento 2.0.13 (testo 2), approvato in sede referente, propone, con l'inserimento di un articolo *2-bis*, l'attivazione - nelle more della definizione organica della materia - delle scuole di specializzazione post-laurea per i laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alla norma che richiede, per le medesime, il previo svolgimento di una procedura relativa a: la determinazione triennale del numero dei possibili iscritti; la rilevazione annuale del fabbisogno; il riparto annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse finanziarie previste.

La deroga in oggetto - dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - appare intesa (nelle more, come detto, di una definizione organica della materia) anche ad evitare possibili contenziosi circa la sussistenza di un diritto ad un trattamento economico per la frequenza delle suddette scuole.

Si ricorda che, in base alla procedura vigente (oggetto della presente deroga): la determinazione del numero dei possibili iscritti è operata ogni tre anni da parte delle regioni e delle province autonome; la rilevazione annuale del fabbisogno è stabilita dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione è determinato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere del Ministro della salute.

L'emendamento 2.0.100 – approvato in sede referente dalla Commissione, modifica, con l'inserimento di un articolo *2-bis*, **l'ammontare dei crediti formativi universitari** riconosciuti allo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli **istituti tecnici superiori**, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea. In particolare, l'emendamento dispone che l'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a **quaranta** (invece di cento) per i percorsi della durata di quattro semestri e a **sessantadue** (in luogo di centocinquanta) per i percorsi della durata di sei semestri.

A tal fine novella **l'articolo 1, comma 51, ultimo periodo, della L. n. 107/2015**.

Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 2.0.200, la Commissione propone - mediante l'inserimento di un articolo *2-bis* - di incrementare i **compensi ai commissari del concorso** per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (si veda anche, a tale proposito, la sintesi riferita all'emendamento 1.0.1). Inoltre, si demanda la definizione di tali compensi ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Tali compensi sono determinati entro il limite di spesa previsto dagli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 112, della medesima legge n. 107 del 2015), incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per il 2016. A tale proposito si rammenta che il comma 112 richiamato prevede che le somme riscosse a titolo di diritto di segreteria per lo svolgimento delle procedure concorsuali, il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del MIUR. A fronte dello stanziamento aggiuntivo di 8 milioni di euro, la norma propone la corrispondente riduzione per il 2016 del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006). Il citato comma 601 istituisce, tra l'altro, nello stato di previsione dell'allora Ministero della pubblica istruzione, il

«Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», a decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali. Il medesimo fondo è incrementato, per il 2017, di 8 milioni di euro. Vi si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (di cui al comma 202 della legge n. 107 del 2015), allocato sul cap. 1285 dello stato di previsione del MIUR. Su tale capitolo, la legge di bilancio riporta uno stanziamento di 111,5 milioni per il 2017.

Con l'approvazione in sede referente dell'emendamento 2.0.300, la Commissione propone - mediante l'inserimento di un articolo *2-bis* - di novellare il **comma 979** dell'articolo 1 della **legge di stabilità per il 2016** (legge n. 208 del 2015). Tale comma prevede che a tutti "**i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'UE**" che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche, parchi naturali. Con la novella in esame, si sopprime il riferimento ai *cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'UE* e i destinatari della disposizione diventano, conseguentemente, **i residenti nel territorio italiano** che, secondo l'aggiunta qui proposta, sono "**in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità**".

L'emendamento 2.0.400 ed il subemendamento 2.0.400/4, approvati in sede referente, propongono, con l'inserimento di un articolo *2-bis*, una **disciplina transitoria in materia di ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) per il periodo precedente l'adozione delle modifiche della disciplina di rango regolamentare in materia, da assumere in relazione a recenti sentenze del Consiglio di Stato (ivi richiamate).

I profili di tale disciplina transitoria riguardano i nuclei familiari in cui sia presente almeno un disabile.

Si ricorda che l'ISEE - a cui fanno riferimento diversi benefici e prestazioni sociali agevolate - è costituito dal rapporto tra il parametro derivante dalla scala di equivalenza (in relazione alla specifica composizione, soprattutto di natura numerica, del nucleo familiare) ed il valore ISE, il quale è pari alla somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale.

Le suddette sentenze del Consiglio di Stato hanno annullato le norme dell'attuale disciplina regolamentare che: includevano nella nozione di reddito disponibile (ai fini del calcolo dell'ISEE) i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse le carte di debito) esclusi dal reddito imponibile IRPEF (fattispecie in cui rientrano in genere i trattamenti di natura assistenziale ai disabili); prevedevano una detrazione (cosiddetta franchigia) dal computo del reddito disponibile (sempre ai fini del calcolo dell'ISEE)¹⁰ di importo diverso a seconda che il disabile (non autosufficiente o di disabilità media o grave) fosse minorenni o maggiorenne.

La disciplina transitoria **proposta dall'emendamento 2.0.400** prevede:

- l'esclusione dalla nozione di reddito disponibile, ai fini in oggetto, dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse le carte di debito), qualora essi siano esclusi dal reddito imponibile IRPEF;

¹⁰ Tale detrazione poteva, in alternativa, essere sottratta (anziché dal reddito disponibile) dal valore dell'ISE (costituito, come detto, dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale).

- in sostituzione di una serie di detrazioni dal medesimo reddito disponibile¹¹, relative al caso di presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilità media, grave o non autosufficiente, una maggiorazione pari a 0,50 del parametro della suddetta scala di equivalenza (per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente).

Le norme transitorie in oggetto devono trovare applicazione entro i termini temporali iniziali di cui al **comma 3**. L'efficacia delle stesse cessa a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, in attuazione delle future modifiche regolamentari suddette (**comma 4**).

Agli oneri derivanti dal **presente emendamento**, quantificati nel **comma 5**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali.

L'**articolo 3** del decreto-legge in esame dispone in relazione alla copertura degli oneri da esso recati.

Il **comma 1** stabilisce in particolare che agli oneri derivanti dalla prosecuzione degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali (previsti dall'articolo 1, comma 1), pari a 64 milioni di euro per il 2016, si provvede:

a) per **15 milioni** di euro mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'[articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#);

b) per **49 milioni** di euro mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (istituito dall'[articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)), per l'anno 2016.

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dalla stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) – di cui all'articolo 2, comma 1 - si provvede, a decorrere dal 2016:

a) quanto a **2 milioni** di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'[articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#);

b) quanto a **1 milione** di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) finanziati dal MIUR, di cui all'[articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204](#).

L'**articolo 4** dispone in merito all'immediata entrata in vigore del decreto-legge.

cura di A. Minichiello

¹¹ Cfr. anche *supra*, in nota.